UNIVERSITÀ di VERONA

Decreto Rettorale d'urgenza
Società consortile a responsabilità limitata Mnesys S.c.a.r.l.: determinazioni

LA RETTRICE

VISTO lo Statuto di Ateneo modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 5336 del 13 maggio 2024;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.e ii.;

VISTE la deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 31 maggio 2022 e del 27 settembre 2022 di approvazione della costituzione della Società consortile a responsabilità limitata Mnesys S.c.a.r.l. (Mnesys) e di adesione alla stessa;

VISTO l'Atto costitutivo della Società Mnesys del 28 settembre 2022;

VISTO lo Statuto della Società Mnesys, e, in particolare, l'art. 17 relativo alle materie riservate alla competenza dell'Assemblea dei Soci;

VISTA la nota trasmessa dalla Società in data 20 luglio 2026 di convocazione dell'Assemblea dei Soci di Mnesys per il giorno 29 luglio 2026 (prot. n. 310023 del 20/07/2026) avente all'Ordine del Giorno:

1) Modifiche allo Statuto sociale (artt.1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30);
2) Aumento del capitale a pagamento, in denaro, in modo scindibile, ad efficacia immediata, da offrire in sottoscrizione ai soci o, subordinatamente alla rinuncia al diritto di sottoscrizione di questi ultimi, anche a terzi;
3) Contestuale espressione del gradimento all'ingresso degli eventuali nuovi soci, ai sensi dell'art.6 del vigente statuto;
4) Nomina del nuovo organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 consiglieri); determinazione dei compensi;
5) Nomina dell'organo di controllo (Collegio sindacale composto da n. 3 membri e n. 2 supplenti); determinazione degli emolumenti;
6) Varie ed eventuali.

PRESO ATTO della documentazione trasmessa dalla Società, contestualmente alla convocazione, a corredo dei punti all'Ordine del Giorno (prot. n. 310023 del 20/07/2026 - **Allegato 1**);

CONSIDERATO che la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo è prevista per il giorno 28 luglio 2026 e che non sussistono tempi sufficienti per la conclusione delle necessarie attività istruttorie;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza per l'Ateneo di esercitare i diritti di socio nell'Assemblea della Società Mnesys nei termini di legge in merito alle suddette proposte;

VISTO il parere espresso dal Referente per Enti e partecipazioni di Ateneo, Prof. Andrea Caprara (prot. n. 322059 del 27/07/2026 - **Allegato 2**);

CONSIDERATA la delega permanente a rappresentare l'Ateneo nelle attività e nelle Assemblee della Società Mnesys conferita alla Prof.ssa Gabriela Constantin, Prorettrice per la Ricerca dell'Ateneo, e Professoressa Ordinaria di Patologia Generale - settore disciplinare MEDS-02/A, (prot. n. 171522 del 21/04/2026)

DECRETA

Art. 1 – Di autorizzare, con riferimento alle proposte di deliberazione di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci di Mnesys S.c.a.r.l. del 29 luglio 2026, la Prof.ssa Gabriela Constantin, delegata

in modo permanente a rappresentare l'Ateneo nelle attività e nelle Assemblee della Società Mnesys, ad astenersi sulle proposte di deliberazione di cui all'Ordine del Giorno aventi ad oggetto:

1) Modifiche allo Statuto sociale (artt.1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30);
2) Aumento del capitale a pagamento, in denaro, in modo scindibile, ad efficacia immediata, da offrire in sottoscrizione ai soci o, subordinatamente alla rinuncia al diritto di sottoscrizione di questi ultimi, anche a terzi;
3) Contestuale espressione del gradimento all'ingresso degli eventuali nuovi soci, ai sensi dell'art.6 del vigente statuto;
4) Nomina del nuovo organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 consiglieri); determinazione dei compensi;
5) Nomina dell'organo di controllo (Collegio sindacale composto da n. 3 membri e n. 2 supplenti); determinazione degli emolumenti;
6) Ammissione nuovi soci: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Art. 2 – Il presente Decreto verrà portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

La Rettrice
Prof.ssa Chiara Leardini
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. Del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Allegato 1

Mnesys S.c.a.r.l.
Sede in Genova, Largo Paolo Daneo, 3
Capitale Sociale € 500.000 i.v.
CCIAA di Genova n. 02839940992 – REA n. 514716
C.F. 02839940992

Genova, data della firma digitale

Spettabili

Alfasigma S.p.A.
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
ASG Superconductors S.p.A.
Dompé Farmaceutici – S.p.A.
European Brain Research Institute (EBRI) R. Levi Montalcini
Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus
Fondazione Telethon ETS
IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche dell'Azienda USL di Bologna
IRCCS Ospedale Policlinico San Martino
IRCCS San Raffaele Roma S.r.l.
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna
Synlab SDN Srl
Takis S.r.l.
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Università degli Studi della Campania Luigi Van Vitelli
Università degli Studi di Ferrara
Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Genova
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
Università degli Studi di Parma
Università degli Studi di Pavia
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Università degli Studi di Verona
Università degli Studi di Napoli Federico II

e, p.c.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione
Prof.ssa Maria Candida Cesta
Prof. Pietro Cortelli
Prof.ssa Maria Antonietta De Matteis
Dr.ssa Giovanna Desando
Prof. Massimo Fini

e, p.c.

Ai membri del Collegio Sindacale
Egregi Signori
Dott. Stefano Lunardi
Dott.ssa Daniela Baesi
Dott.ssa Simona Bonomelli
Dott.ssa Rossana Bray
Dott. Roberto Costaguta

e, p.c.

Al Direttore Generale e Program Research Manager
Dott.ssa Loredana M. E. Luzzi

Mnesys S.c.a.r.l.
Sede in Genova, Largo Paolo Daneo, 3
Capitale Sociale € 500.000 i.v.
CCIAA di Genova n. 02839940992 – REA n. 514716
C.F. 02839940992

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Ai sensi degli artt. 16 e 19 dello Statuto Sociale, si comunica che l'Assemblea dei Soci di Mnesys S.c.a.r.l., è convocata **presso Via E. Melen 77**, **Genova,** in prima convocazione per il giorno 28/07/2026 alle ore 22 e in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2026 alle ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche allo Statuto sociale (artt.1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30);
2) Aumento del capitale a pagamento, in denaro, in modo scindibile, ad efficacia immediata, da offrire in sottoscrizione ai soci o, subordinatamente alla rinuncia al diritto di sottoscrizione di questi ultimi, anche a terzi;
3) Contestuale espressione del gradimento all'ingresso degli eventuali nuovi soci, ai sensi dell'art.6 del vigente statuto;
4) Nomina del nuovo organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 consiglieri); determinazione dei compensi;
5) Nomina dell'organo di controllo (Collegio sindacale composto da n. 3 membri e n. 2 supplenti); determinazione degli emolumenti;
6) Varie ed eventuali.

Per permettere l'organizzazione dell'Assemblea, si chiede entro il 27 luglio 2026:

- di voler confermare la Vostra partecipazione
- di anticipare l'eventuale delega, sottoscritta dal Legale Rappresentante secondo il modello allegato all'indirizzo PEC mnesys@pro-pec.it

Si informa, inoltre, che, è prevista la possibilità, a norma dell'art. 18 comma 4 dello Statuto, di partecipare in video conferenza attraverso il link che Vi verrà successivamente comunicato.

Al fine di consentire un'efficace gestione dei lavori assembleari si allega al presente Avviso di Convocazione, la documentazione relativa ai primi due punti dell'ordine del giorno, approvati dal Cda in data 14 luglio 2026.

Cordiali saluti.

All: c.s.

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Enrico CASTANINI

Enrico Castanini
20.07.2026
11:00:53
GMT+02:00

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA – CAPITALE **ART. 1 - DENOMINAZIONE** È costituita, a norma dell'art 2615-ter del Codice Civile e della Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza una Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "MNESYS S.c.a.r.l.", in forma abbreviata "MNESYS", senza vincoli di rappresentazione grafica, in seguito chiamata semplicemente "Società".	**ART. 1 - DENOMINAZIONE** 1.1 È costituita, a norma dell'art. 2615ter del Codice Civile una Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "MNESYS S.c.a.r.l.", in forma abbreviata "MNESYS", senza vincoli di rappresentazione grafica, in seguito chiamata semplicemente "Società"
ART. 2 – SEDE La società ha sede legale in Genova. L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e sopprimere altrove unità locali operative, quali succursali, agenzie, filiali e uffici senza stabile rappresentanza in Italia e all'estero. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie ed il trasferimento della sede legale in un Comune diverso da quello sopra indicato.	INVARIATO
ART. 3 - OGGETTO SOCIALE 3.1 La Società opera in qualità di Hub, per la gestione del progetto di Partenariato Esteso "MNESYS – *A Multiscale integrated approach to the study of the Nervous system in health and disease*", finanziato dal MUR nell'ambito dell'Avviso pubblico (di seguito "Avviso") emanato con Decreto Direttoriale 15 marzo 2022 per la presentazione di proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. 3.2 In linea con l'Art. 1 - *Finalità e ambito di applicazione* e Art. 6 *Interventi finanziabili* dell'Avviso, scopo dell'Hub è quello di:	**ART. 3 - OGGETTO SOCIALE** 3.1 La Società opera nel campo delle neuroscienze e della neurofarmacologia. 3.2 In particolare, la Società ha lo scopo di - Promuovere e supportare la ricerca scientifica fondamentale ed applicata nel campo delle neuroscienze e della neurofarmacologia, attraverso un approccio interdisciplinare, olistico e *problem solving*, realizzata da reti diffuse di università, EPR, ed altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti - Promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, rafforzando le competenze per favorire la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza - Rafforzare le filiere della ricerca a livello nazionale e promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategiche europee e globali; - Promuovere l'utilizzo delle infrastrutture di ricerca e innovazione, dei Poli di Innovazione di cui all'art 27 del Regolamento UE nr. 651/2014, accessibili a imprese e gruppi di ricerca in maniera stabile e continuativa;

BOZZA

- Supportare la ricerca scientifica, fondamentale e applicata, relativa alla tematica *12. Neuroscienze e neurofarmacologia* attraverso un approccio interdisciplinare, olistico e problem solving, realizzata da reti diffuse di università, EPR, ed altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti;
- promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e rafforzare le competenze favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza;
- rafforzare le filiere della ricerca a livello nazionale e promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategiche europee e globali;
- promuovere l'utilizzo delle infrastrutture di ricerca e innovazione presenti nell'area di riferimento dell'Hub cui potranno accedere le imprese o i gruppi di ricerca privati, in maniera stabile e continuativa;
- favorire attività di trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca, incluse attività di disseminazione;
- supportare la creazione e lo sviluppo di start-up e spin off da ricerca, promuovendo le attività ed i servizi di incubazione e di fondi di venture capital;
- sviluppare iniziative formative condotte in sinergia dalle Università e dalle imprese, con particolare riferimento alle PMI, per ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e quelle offerte dalle Università, anche con dottorati di ricerca e borse di studio.

3.3 L'HUB rappresenta il referente unico per l'attuazione del Partenariato esteso nei confronti del MUR. Svolge le attività di gestione e di coordinamento del Partenariato esteso, riceve le tranche di agevolazioni concesse agli Spoke e agli

- Favorire il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca, incluse attività di divulgazione e disseminazione scientifica;
- Supportare la creazione e lo sviluppo di società "start-up" e "spin-off universitarie", promuovendo servizi di incubazione ed accesso a fondi di venture capital:
- Sviluppare iniziative formative anche in sinergia con università ed imprese, per ridurre il disallineamento tra competenze richieste e offerte, anche tramite dottorati di ricerca e borse di studio
- svolgere il ruolo di" hub" nel settore della ricerca neuroscientifica.

3.3 La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività della Società sono definiti in apposito regolamento o in appositi accordi relativi all'attuazione dei progetti di ricerca.

3.4 La Società, può inoltre:

- promuovere, coordinare e realizzare attività di ricerca e sviluppo con riferimento alle aree ed agli indirizzi strategici regionali e nazionali anche per soci, in particolare basate sull'interesse industriale e finalizzate al trasferimento tecnologico, e promuovere la nascita delle imprese knowledge-based e di iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico;
- promuovere lo studio, la ricerca scientifica e tecnologica, la sperimentazione, la valorizzazione, l'utilizzo economico, il trasferimento dei risultati di tali attività, nel campo delle biotecnologie, della sanità, materiali avanzati, ambiente e farmaceutiche, nonché realizzare partnership nazionali ed internazionali;
- d'intesa con Università, Enti di Ricerca e imprese, concorrere alla (e/o coordinare la) organizzazione e svolgimento di attività di alta formazione;
- promuovere altre attività ausiliarie e complementari a quelli di ricerca, di

BOZZA

affiliati, verifica e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati.
Ulteriori attività possono essere stabilite, a seguito di regolamenti attuativi successivi, purché affini all'attuazione del programma e al perseguimento dello scopo societario, e svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3.4 Gli Spoke sono i soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione delle attività del Partenariato esteso. Ogni Spoke riceve dall'Hub le agevolazioni in ragione delle attività svolte e provvede alla rendicontazione all'Hub delle spese proprie e dei soggetti affiliati sostenute per le attività di sua competenza.

3.5 I rapporti tra Hub e Spoke sono definiti attraverso accordi scritti tra le parti.

3.6 I diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività del progetto saranno definiti in apposito regolamento.

3.7 La Società, senza perseguire finalità di lucro, potrà inoltre:

a) promuovere, coordinare e realizzare ulteriori attività di ricerca e sviluppo con riferimento alle aree ed agli indirizzi strategici regionali e nazionali anche per soci, in particolare basate sull'interesse industriale e finalizzate al trasferimento tecnologico, nonché incoraggiare l'avvio di start-up innovative e spin-off e promuovere la nascita delle imprese knowledge-based e di iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico;

b) promuovere lo studio, la ricerca scientifica e tecnologica, la sperimentazione, la valorizzazione, l'utilizzo economico, il trasferimento dei risultati di tali attività, nel campo delle biotecnologie, della sanità, materiali avanzati, ambiente e farmaceutiche, nonché realizzare partnership nazionali ed internazionali

c) concorrere e coordinare, d'intesa con Università, Enti di Ricerca e imprese, all'organizzazione e allo svolgimento di attività di alta formazione;

sviluppo e di innovazione nell'area tematiche di cui al presente articolo.

3.5 La Società può svolgere attività con terzi ed effettuare servizi per terzi in tutti i settori previsti dall'oggetto sociale, per il migliore perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, la Società può agire esclusivamente in nome proprio. È esclusa la facoltà della Società di rappresentare i singoli Soci nei rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per loro conto.

3.6 La Società, per il conseguimento del proprio oggetto, può avvalersi anche dell'attività dei Soci o di terzi, secondo quanto previsto dal presente statuto o dalla normativa tempo per tempo applicabile.

3.7 la Società può compiere tutti gli atti e le operazioni comunque utili al miglior perseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la promozione, costituzione e la partecipazione ad associazioni, anche sotto forma di riunioni temporanee di imprese, a consorzi, società e altri enti con oggetto analogo o simile al proprio, con l'unico limite che ciò non comporti per i Soci esposizione a responsabilità ulteriore rispetto a quella assunta con la partecipazione alla Società. È esclusa l'attività finanziaria nei confronti del pubblico

BOZZA

d) promuovere altre attività ausiliarie e complementari a quelli di ricerca, di sviluppo e di innovazione nell'area tematiche di cui al presente articolo. 3.8 Una volta esaurita la sua attività istituzionale quale Hub di Partenariato nella tematica di "Neuroscienze e neurofarmacologia", la Società continuerà la sua attività nel medesimo ambito del citato progetto. 3.9 La Società potrà svolgere attività con terzi ed effettuare servizi per terzi in tutti i settori previsti dall'oggetto sociale, per il migliore perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, la Società può agire esclusivamente in nome proprio. È esclusa la facoltà della Società di rappresentare i singoli Soci nei rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per loro conto. 3.10 La Società, nel conseguimento del proprio oggetto, può avvalersi sia della propria attività sia di quella dei Soci o di terzi, secondo quanto previsto dal presente statuto o dalla normativa di volta in volta applicabile. 3.11 Per realizzare le finalità in oggetto la Società può compiere tutti gli atti e le operazioni comunque utili al miglior perseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la promozione, costituzione e la partecipazione ad associazioni, anche sotto forma di riunioni temporanee di imprese, a consorzi, società e altri enti con oggetto analogo o simile al proprio, con l'unico limite che ciò non comporti per i Soci esposizione a responsabilità ulteriore rispetto a quella assunta con la partecipazione alla Società. È esclusa l'attività finanziaria nei confronti del pubblico.	
ART. 4 - DURATA La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata per delibera dell'Assemblea.	INVARIATO
ART. 5 - CAPITALE SOCIALE	INVARIATO

BOZZA

5.1 Il capitale sociale è di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila) ed è diviso in partecipazioni ai sensi di legge. Il capitale sociale può essere aumentato con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative. 5.2 La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società, determinandone le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. 5.3 La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal Socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta in sede di Assemblea. 5.4 È consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti dei soci. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni si considerano di valore proporzionale ai conferimenti effettuati. I diritti sociali, patrimoniali ed amministrativi spettano ai soci in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni. .	
ART. 6 - SOCI 6.1 Solo a seguito del decreto di liquidazione finale del Progetto Mnesys, Partenariato Esteso approvato con Decreto Direttoriale MUR n. 1243 del 2.8.2022, altri soggetti pubblici e privati potranno assumere la qualità di Socio. 6.2 Coloro che sulla base degli scopi della Società consortile intendono farne parte devono fare domanda all'Organo Amministrativo specificando:	**ART. 6 - SOCI** 6.1 Possono assumere la qualità di Socio soggetti pubblici o privati, con le modalità previste dal presente Statuto. 6.2 Al riguardo, il soggetto che intende assumere la qualità di socio deve farne domanda all'organo amministrativo della Società. 6.3 La suddetta domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del

BOZZA

a) i dati anagrafici, ragione sociale o denominazione sociale; b) il valore della quota che si intende sottoscrivere; c) di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integralità. 6.3 La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed essere corredata da copia della delibera dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto vigente, nonché dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza. 6.4 Sull'ammissione del nuovo Socio consortile e sulla relativa modalità delibera l'Assemblea, con la votazione favorevole dell'intero capitale sociale; l'Organo Amministrativo accerterà l'esistenza dei requisiti di cui al superiore punto 1, e la completezza della domanda ai sensi del presente Statuto, verificando inoltre che - per condizioni oggettive o per l'attività svolta - il suo ingresso nella Società non possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale, di cui all'art. 3 del presente Statuto, e non sia in conflitto con gli interessi della Società. Il diniego dovrà essere motivato. 6.5 L'ammissione del nuovo Socio può avvenire tramite la cessione da parte di uno o più Soci di parte o dell'intera quota, nei limiti della disciplina di riferimento, oppure attraverso l'aumento del capitale sociale, fermo restando il gradimento come sopra disciplinato.	soggetto richiedente e, ove necessario, corredata della delibera dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché dell'indicazione del/dei soggetti che assumeranno il ruolo di referente/i scientifico/i in relazione alle attività della Società. La detta domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integralità 6.4 L'Organo Amministrativo accerterà la completezza della domanda. 6.5 Sull'ingresso del nuovo Socio delibera l'Assemblea - con voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale - verificando che il detto ingresso non risulti pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale e non sia in conflitto con gli interessi della Società. L'eventuale diniego dovrà essere motivato. 6.6 L'ingresso del nuovo Socio può avvenire tramite cessione da parte di uno o più Soci di parte o dell'intera quota, nei limiti della disciplina di riferimento, oppure attraverso l'aumento del capitale sociale, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nel presente Statuto.
ART. 7 - FONDO CONSORTILE 7.1 È istituito il fondo consortile, per la realizzazione degli scopi di cui all'art.3 del presente Statuto. 7.2 Il Fondo è costituito mediante gli apporti in denaro effettuati dai Soci in sede di atto costitutivo o di successiva sottoscrizione di quote del capitale sociale oltreché da loro successivi contributi,	

BOZZA

anche attraverso apporti di servizi e prestazioni, così come deliberati dai Soci. 7.3 Ad eccezione della partecipazione agli organi consortili, ogni forma di partecipazione di personale di Soci alle attività della Società potrà essere a titolo di partecipazione al fondo consortile e come tale quantificato. 7.4 Il fondo può essere anche finalizzato alla realizzazione di ulteriori programmi ed attività con quote di partecipazione diversificate tra i Soci, a seconda dei diversi obiettivi e dell'interesse dei Soci medesimi. 7.5 L'istituzione del fondo è deliberato dall'Assemblea dei Soci.	7.3 Ad eccezione della partecipazione agli organi consortili, ogni forma di partecipazione dei Soci alle attività della Società potrà essere qualificata come apporto al fondo consortile e come tale quantificata. 7.5 L'istituzione del fondo è deliberata dall'Assemblea dei Soci 7.6 Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Organo Amministrativo propone all'Assemblea, ai fini dell'approvazione, la quantificazione del fondo su base triennale.
8. OBBLIGHI DEI SOCI 8.1 I Soci sono obbligati: a) al conferimento della quota di partecipazione al capitale sociale; b) a contribuire alle spese di funzionamento della Società eventualmente deliberate dall'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 7.2 del presente Statuto; c) all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi della Società; d) a comunicare agli organi direttivi della Società le variazioni intervenute al proprio interno che siano significative in relazione ai requisiti di partecipazione; e) a rispettare normative, direttive e vincoli giuridici previsti dagli Enti finanziatori e/o Istituzioni sui progetti a cui partecipa la Scarl	**8. OBBLIGHI DEI SOCI** 8.1 I Soci sono obbligati: a) al conferimento della quota di partecipazione al capitale sociale; b) a contribuire alle spese di funzionamento della Società, anche tramite l'apporto al Fondo Consortile; c) all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi della Società; d) a comunicare all'organo amministrativo le variazioni intervenute che siano significative in relazione ai requisiti di partecipazione; e) a rispettare normative, direttive e vincoli giuridici previsti dagli Enti finanziatori e/o Istituzioni sui progetti a cui partecipa la Società

BOZZA

ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI	**ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**
9.1 Il Socio può cedere in tutto o in parte la sua quota secondo le modalità qui di seguito specificate.	9.1 Il Socio può cedere in tutto o in parte la sua quota secondo le modalità di seguito specificate
9.2 Il trasferimento potrà avvenire solo a seguito del decreto di liquidazione finale del Progetto MNESYS, Partenariato Esteso approvato con Decreto Direttoriale MUR n. 1243 del 2.8.2022.	9.2 Il Socio che intende alienare tutta o parte della propria quota deve offrirla in prelazione a tutti gli altri Soci risultanti dal Registro Imprese. La prelazione dovrà essere esercitata nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione che dovrà avvenire per mezzo di *p.e.c.* o raccomandata con avviso di ricevimento.
9.3 Scaduto tale termine, il Socio che intende alienare tutta o parte della propria quota deve offrirla in prelazione a tutti gli altri Soci risultanti da Registro Imprese. La prelazione dovrà essere esercitata nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione che dovrà avvenire per mezzo di PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.	9.3 Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei Soci in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale
9.4 Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei Soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.	9.4 Ove taluno dei Soci rinunciasse o non esercitasse nel termine, in tutto o in parte, il diritto di prelazione, tale diritto si trasferisce in via proporzionale agli altri Soci che intendono esercitarlo
9.5 Ove taluno dei Soci rinunciasse o non esercitasse nel termine, in tutto o in parte, il diritto di prelazione, tale diritto si trasferisce in via proporzionale agli altri Soci che intendono esercitarlo.	9.5 In ogni caso, al trasferimento delle quote a terzi non Soci si applica la disciplina di cui all'art. 6 del presente Statuto.
9.6 In ogni caso, per il trasferimento delle quote a terzi non Soci è comunque richiesto l'accertamento dell'Organo Amministrativo a cui, sempre secondo i criteri già stabiliti all'art. 6 del presente Statuto, dovrà seguire la delibera dell'Assemblea dei Soci con la votazione favorevole dell'intero capitale sociale rappresentato in Assemblea.	9.6 È inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote o diritti non avvenuto con le modalità di cui presente Statuto. È fatto divieto di iscrizione nel libro dei Soci di ogni trasferimento di quote o diritti effettuato in violazione delle disposizioni di cui sopra.
9.7 Ove l'Organo Amministrativo non si pronunci entro 60 (sessanta) giorni dal richiesto gradimento questo si riterrà concesso.	9.7 Per trasferimento si intende qualsiasi negozio, anche unilaterale, a titolo oneroso concernente la piena o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o dei diritti di sottoscrizione.
9.8 Il diniego deve essere motivato.	9.8 In caso di corrispettivo infungibile, l'offerta si intende effettuata per un prezzo in denaro pari al valore da patrimonio netto, in considerazione della natura della società.
9.9 Tali limitazioni non configurano pertanto alcuna delle ipotesi per cui l'art. 2469 c.c. attribuisce ai Soci il diritto di recesso.	9.9 Qualora l'alienante e i soci prelazionari non si accordino sul valore della partecipazione entro 10 giorni dalla ricezione dell'offerta, il valore della quota è determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza della parte più diligente. La determinazione del perito è definitiva e vincolante per le parti, salvo che sia manifestamente iniqua o erronea. Le spese della perizia sono a carico dell'alienante.
	9.10 Le partecipazioni non possono essere cedute a titolo gratuito, fermo il disposto dell'art. 2469 c.c..

BOZZA

9.10 È comunque inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote o diritti idoneo a consentire l'ingresso nella Società di soggetti non aventi i requisiti indicati dall'art. 6 del presente Statuto ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei Soci di ogni trasferimento di quote o diritti effettuato in violazione delle disposizioni di cui sopra. 9.11 Per trasferimento si intende qualsiasi negozio anche unilaterale, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o dei diritti di sottoscrizione. .	
ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO La qualità di Socio si perde per trasferimento della partecipazione, recesso, esclusione ed estinzione.	INVARIATO
ART. 11 - RECESSO 11.1 Il recesso può essere esercitato nei casi inderogabili previsti dalla legge. 11.2 È comunque facoltà di tutti i Soci di recedere dalla Società, anche al di fuori dei citati casi previsti inderogabilmente dalla legge, una volta esaurita la sua attività istituzionale quale Hub di Partenariato nella tematica di "Neuroscienze e neurofarmacologia" ovvero solo una volta completato il progetto "MNESYS, Partenariato Esteso approvato con Decreto Direttoriale MUR n. 1243 del 2.8.2022". 11.3 Gli Enti pubblici hanno diritto di recedere dalla Società, oltre che nelle ipotesi sopraindicate, anche nei casi eventualmente stabiliti dalle leggi, statuti e/o dai regolamenti che ne disciplinano la partecipazione ad associazioni, consorzi e Società. 11.4 Il Socio receduto è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente alla dichiarazione	**ART. 11 - RECESSO** 11.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 2473 c.c., ciascun socio può recedere in ogni tempo dalla società. 11.2 Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo della Società, mediante PEC, con un preavviso di almeno tre mesi. 11.3 Il Socio receduto è obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte durante la vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente alla dichiarazione di recesso 11.4 In considerazione della natura della società e dei presupposti della sua costituzione, il socio che eserciti il diritto di recesso al di fuori dei casi inderogabilmente previsti dall'art. 2473 c. c. avrà diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore nominale della stessa. 11.5 Nei casi inderogabili di recesso di cui all'art. 2473 c. c., i Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso delle proprie partecipazioni al valore del patrimonio netto contabile dell'ultimo bilancio della Società approvato alla data della dichiarazione di recesso, determinato dall'Organo Amministrativo. 11.6 Le partecipazioni per le quali è esercitato il

BOZZA

di recesso. 11.5 L'intenzione del Socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dalla delibera che legittima il diritto di recesso, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e del valore nominale della quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato. 11.6 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera da iscrivere al Registro Imprese, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il Socio ne è venuto a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo. 11.7 Il recesso avrà effetto dalla data in cui risulterà integralmente liquidata la partecipazione al Socio receduto. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato al Registro Imprese a cura dell'Organo Amministrativo. 11.8 Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. 11.9 Trattandosi di Società consortile e quindi mutualistica, i Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso delle proprie partecipazioni al valore del patrimonio netto contabile dell'ultimo bilancio della Società approvato anteriormente alla data della dichiarazione di recesso, determinato dall'Organo Amministrativo al momento della dichiarazione di recesso. 11.10 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito nei termini previsti dall'art. 2473 c.c. a decorrere dalla comunicazione della volontà di recedere, fatta alla Società. 11.11 Il rimborso può avvenire anche mediante	diritto di recesso non possono essere cedute 11.7 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito nei tempi previsti dall'art. 2473 c.c. a decorrere dalla data di efficacia della comunicazione della volontà di recedere fatta alla Società 11.8 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve offrire a tutti i Soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei Soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il Capitale Sociale. In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del c.c. 11.9 Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del Socio receduto, il capitale sociale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'Organo Amministrativo dovrà senza indugio convocare l'Assemblea dei restanti Soci affinché provvedano, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari per ricostituire il capitale sociale all'importo non inferiore al minimo legale, ovvero per deliberare, in alternativa, lo scioglimento della Società. 11.10 Le quote di partecipazione non possono essere date in pegno e sulle stesse non possono essere costituiti diritti di usufrutto e garanzie in genere

BOZZA

acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve offrire a tutti i Soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei Soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il Capitale Sociale. In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del c.c.. 11.12 Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del Socio receduto, il capitale sociale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'Organo Amministrativo dovrà senza indugio convocare in Assemblea i restanti Soci affinché provvedano, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari per ricostituire il capitale sociale all'importo non inferiore al minimo legale, ovvero per deliberare, in alternativa, lo scioglimento della Società. Le quote di partecipazione non possono essere date in pegno e sulle stesse non possono essere costituiti diritti di usufrutto e garanzie in genere.	
ART. 12 - ESCLUSIONE L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea con voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, previo parere dell'Organo Amministrativo nei confronti del Socio che: a) trattandosi di ente pubblico, venga dichiarato estinto per legge o per provvedimento della Pubblica Amministrazione; b) trattandosi di soggetto giuridico privato, cessi l'attività di impresa, sia stato posto in liquidazione, sia stato dichiarato fallito, sia stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, amministrazione controllata o concordato preventivo; c) non provveda al versamento dei contributi validamente deliberati;	**ART. 12 – ESCLUSIONE** 12.1 L'esclusione del Socio viene deliberata dall'Assemblea con voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, nei confronti del Socio che: a) trattandosi di ente pubblico, venga dichiarato estinto per legge o per provvedimento della Pubblica Amministrazione; b) trattandosi di soggetto privato, cessi l'attività di impresa, sia stato posto in liquidazione, sia sottoposto a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, amministrazione controllata o concordato preventivo;

BOZZA

d) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, delle normative interne e delle delibere legalmente adottate dagli organi della Società; e) abbia posto in essere atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della Società; f) non sia più in grado di partecipare allo "scopo sociale" o abbia perso i requisiti di ammissione di cui all'art. 6 del presente Statuto. 12.1 Il Socio non ha diritto di voto nella delibera che riguarda la sua esclusione. L'esclusione è comunicata al Socio escluso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con efficacia dal giorno successivo al ricevimento. È esclusa la liquidazione della partecipazione al Socio escluso. La partecipazione del Socio escluso accresce proporzionalmente quella degli altri.	c) non provveda al versamento dei contributi validamente deliberati; d) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni e delle delibere adottate dagli organi della Società; e) abbia posto in essere atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della Società; f) non sia più in grado di partecipare allo "scopo sociale". 12.2 Il Socio non ha diritto di voto nella delibera che riguarda la sua esclusione. 12.3 L'esclusione è comunicata al Socio escluso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con efficacia dal giorno successivo al ricevimento. 12.4 È esclusa la liquidazione della partecipazione al Socio escluso. La partecipazione del Socio escluso accresce proporzionalmente quella degli altri.
ART. 13 - DECISIONI IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE 13.1 Le decisioni prese in materia di esclusione e di recesso, devono essere comunicate, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla loro assunzione, insieme alle motivazioni, ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.	- INVARIATO
ART. 14 - ORGANI DELLA SOCIETÀ 14.1 Sono organi della Società: - l'Assemblea dei Soci; - il Consiglio di Amministrazione; - Il Presidente della Società e del Consiglio di Amministrazione; - l'Organo di Controllo e, ove nominato, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti	**ART. 14 - ORGANI DELLA SOCIETÀ** 14.1 Sono organi della Società: - l'Assemblea dei Soci; - il Consiglio di Amministrazione; - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione; - l'Organo di Controllo e, ove nominato, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

BOZZA

ART. 15 - DIRITTI DEI SOCI 15.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro delle Imprese. 15.2 I diritti sociali, patrimoniali ed amministrativi spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. 15.3 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'art. 2479, secondo comma, c.c. 15.4 Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.	**ART. 15 - DIRITTI DEI SOCI** 15.1 I diritti sociali, patrimoniali ed amministrativi spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. 15.2 Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. 15.3 Il domicilio dei soci è quello che risulta dal Registro delle Imprese.
ART. 16 - ASSEMBLEA 16.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci consorziati. 16.2 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata dal Consiglio di amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di amministrazione può, con decisione motivata da particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della Società, deliberare che la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio avvenga entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. 16.3 Ogni Socio consorziato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2479-bis e 2372 del Codice civile, da altra persona che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società consortile né di altre	**ART. 16 - ASSEMBLEA** 16.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci. 16.2 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata dal Consiglio di amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di amministrazione può, con decisione motivata da particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della Società, deliberare che la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio avvenga entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. 16.3 Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, ai sensi dell' articolo 2479bis–del codice civile 16.4 Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare il diritto di intervento all'Assemblea,

BOZZA

società da questa controllate. Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare il diritto di intervento all'Assemblea, accertarne la regolare costituzione, dirigere e regolare la discussione e stabilire la modalità di votazione, nel rispetto delle norme di legge. 16.4 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal registro delle imprese o nel registro IPA, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel registro delle imprese o nel registro IPA. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare 16.5 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. 16.6 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti e, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno	accertarne la regolare costituzione, dirigere e regolare la discussione e stabilire la modalità di votazione, nel rispetto delle norme di legge. 16.5 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, *p.e.c.* ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal registro delle imprese all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo - che potrà essere anche diverso dalla sede sociale -, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea. 16.6 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. 16.7 L'Assemblea si intende comunque regolarmente costituita e atta a deliberare quando alla stessa partecipi, anche per delega o in videoconferenza, l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo siano presenti o informati della riunione. Qualora l'Assemblea sia così costituita, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione o alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
ART. 17 - DECISIONE DELL'ASSEMBLEA 17.1 Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni riservate, dallo Statuto o dalla legge, alla	**ART. 17 - DECISIONE DELL'ASSEMBLEA** 17.1 Sono riservate alla decisione dei Soci:

BOZZA

competenza dell'Assemblea, ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione 17.2 Sono comunque riservate alla competenza dei Soci: a) l'approvazione del bilancio d'esercizio; b) la nomina e la revoca degli Amministratori, il Presidente e la determinazione dei compensi spettanti agli stessi; c) la nomina, nei casi previsti dalla Legge, dell'Organo di Controllo e, tra di loro, del Presidente, sulla base delle designazioni presentate dai Soci, dell'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e la determinazione dei compensi spettanti agli stessi; d) la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto; e) l'aumento di capitale; f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci; g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; h) la determinazione, su proposta dell'Organo Amministrativo, dei compensi da riconoscere al Direttore Scientifico, al Coordinatore e Componenti del Comitato Scientifico e ai Componenti degli altri Comitati previsti dallo Statuto fatto salvo l'equilibrio finanziario della Società e nel rispetto delle regole prescritte dall'Avviso, di quelle di rendicontazione del progetto e della normativa vigente i) l'approvazione dell'ammissione di nuovi Soci ed i relativi requisiti nonché dell'esclusione dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione; l) l'approvazione del "Regolamento dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività del progetto"	a) l'approvazione del bilancio d'esercizio; b) la nomina e la revoca dei membri dell'Organo Amministrativo, del suo Presidente e la determinazione dei compensi agli stessi spettanti; c) la nomina, dell'Organo di Controllo e, in caso di organo collegiale, del Presidente, ~~s~~ dell'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e la determinazione dei compensi spettanti agli stessi; d) la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto; e) gli aumenti di capitale; f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci; g) l'autorizzazione al compimento degli atti di cui all'art. 23 h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione i) la determinazione, su proposta dell'Organo Amministrativo, degli eventuali compensi del Direttore Scientifico e dei componenti dei Comitati previsti dallo Statuto i) l'approvazione dell'ammissione di nuovi Soci e l'esclusione dei Soci j) l'approvazione del Regolamento dei diritti di proprietà intellettuale inerenti le attività della Società e/o di altri Regolamenti.

BOZZA

ART. 18 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA 18.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza di quest'ultimo dal Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti 18.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio. 18.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 18.4 È consentito l'intervento all'Assemblea in videoconferenza e mediante l'utilizzazione di altri mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale: • che siano presenti il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; • che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; • che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) le modalità di svolgimento dell'Assemblea	INVARIATO

BOZZA

mediante mezzi di telecomunicazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente e il Segretario. 18.5 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal segretario. Tale verbale viene redatto da un Notaio o pubblico ufficiale in tutti i casi previsti dalla legge nonché ogni volta che il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, avuto riguardo alla tipologia di delibere da adottarsi.	
ART. 19 - QUORUM ASSEMBLEARI DELIBERATIVI 19.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera in assemblea ordinaria a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge o per particolari delibere che richiedono diverse specifiche maggioranze. 19.2 L'Assemblea è straordinaria e delibera a maggioranza di due terzi del capitale nei seguenti tassativi casi: a) modifiche dello Statuto; b) operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; c) aumento di capitale; d) altri casi previsti dalla Legge. 19.3 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei soci presenti non richieda l'appello nominale.	**ART. 19 - QUORUM ASSEMBLEARI DELIBERATIVI** 19.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge o per particolari delibere che richiedono diverse specifiche maggioranze. 19.2 L'Assemblea delibera a maggioranza dei due terzi del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2436 c. c., nei seguenti tassativi casi: a) modifiche dello Statuto; b) operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; c) aumento di capitale; d) altri casi previsti dalla Legge. 19.2 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei soci presenti non richieda l'appello nominale.

BOZZA

.	
ART. 20 - PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ 20.1 Il Presidente della Società viene eletto dall'Assemblea ed è rieleggibile. Per rivestire le cariche di Presidente occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro alla Scarl. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente stesso. Egli è il legale rappresentante della Società di fronte a terzi e in giudizio e: a) presiede l'Assemblea dei Soci; b) presiede il Consiglio di Amministrazione; c) adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione nei 5 giorni successivi alla loro adozione; d) rappresenta la società nei rapporti istituzionali e nei rapporti scientifici .	**ART. 20 - PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ** 20.1 Il Presidente della Società viene nominato dall'Assemblea dei Soci ed è rieleggibile. 20.2 Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, in qualunque grado, sede e giurisdizione. 20.2 Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
ART. 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 21.1 La società potrà essere amministrata, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti. Nella nomina del Consiglio di Amministrazione si deve tenere conto del rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo. Il numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione dovrà tenere conto di eventuali adeguamenti nella composizione dell'organo disposti dalla normativa tempo per tempo vigente specificatamente applicabile alla Società. Ad Università ed Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR dovrà essere riservata la designazione della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art. 4, comma	**ART. 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** 21.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di **3 (tre)** ad un massimo di **7 (sette)** componenti. Nella nomina del Consiglio di Amministrazione si deve tenere conto del rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo Il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto di eventuali adeguamenti nella composizione dell'organo disposti dalla normativa tempo per tempo vigente specificatamente applicabile alla Società 21.2 Il Consiglio di amministrazione nomina un Vice Presidente. 21.3. Non possono essere nominati alla carica di

BOZZA

6, dell'Avviso. 21.2 Il Presidente viene nominato dai soci ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il Vice Presidente dal Consiglio di Amministrazione. 21.3 Gli amministratori potranno essere anche soggetti non aventi rapporti istituzionali con i Soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. 21.4 Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza. 21.5 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione .	amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. 21.4 Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza.
ART. 22 - NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 22.1 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni, in particolare fino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio del terzo esercizio di nomina, e sono rinnovabili. 22.2 In caso di dimissioni o revoca di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione mediante: ▪ cooptazione. Il cooptato dovrà essere confermato alla prima Assemblea successiva alla cooptazione e resterà in carica per la restante parte del mandato consiliare in corso; ▪ convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci per provvedere, ove la cooptazione risulti non applicabile, alla sua sostituzione a norma dell'art. 17.2.	**ART. 22 - NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI** 22.1 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. 22.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, la loro sostituzione avverrà secondo quanto previsto dall'art. 2386 c. c. 22.3 L'Amministratore revocato o dimissionario resta in carica fino alla nomina del sostituto. 22.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, devono essere convocati d'urgenza i soci per la nomina dell'intero consiglio; l'Organo di Controllo può compiere nel

BOZZA

22.3 L'Amministratore revocato o dimissionario resta in carica fino alla nomina del sostituto. 22.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, devono essere convocati d'urgenza i soci per la nomina dell'intero consiglio; l'Organo di Controllo può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Decade dal proprio ufficio l'amministratore che venga interdetto, inabilitato, o dichiarato fallito, o che sia condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. 22.5 Gli amministratori possono essere revocati con decisione dei soci adottata con le maggioranze previste per la loro nomina, salvo il diritto all'eventuale risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. 22.6 L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio e all'Organo di Controllo.	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Decade dal proprio ufficio l'amministratore che venga interdetto, inabilitato, o dichiarato fallito, o che sia condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. 22.5 Gli amministratori possono essere revocati con decisione dei soci adottata con le maggioranze previste per la loro nomina, salvo il diritto all'eventuale risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
ART. 23 - COMPENSI 23.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Agli amministratori potrà essere corrisposto un compenso nel rispetto della normativa vigente	SOPPRESSO
ART. 24 - RAPPRESENTANZA 24.1 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta: - al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente; - al Direttore Generale e/o al Program Research Manager nei limiti della delega/procura. -ai procuratori nominati per determinati atti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Program Research Manager nei limiti dei poteri allo stesso conferiti con delega/procura.	SOPPRESSO

BOZZA

ART. 25 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI	**ART. 23 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI**
25.1 L'organo amministrativo, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci. Tuttavia, sarà necessaria la preventiva approvazione dei soci di cui all'art. 19 del presente statuto per il compimento dei seguenti atti: • cessione dei beni immateriali della società quali, a titolo esemplificativo brevetti, opere di ingegno etc. o particolari e rilevanti accordi sulla proprietà intellettuale; • ogni operazione immobiliare; • la compravendita di aziende o rami di azienda, costituzione di società di ogni tipo, di consorzi e di enti collettivi di ogni genere o qualsiasi altra acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze. 25.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singole operazioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega stessa. 25.3 Il Direttore Generale, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo la normativa vigente, coincide con il Program Research Manager di cui all'art. 4 dell'Avviso ed assume, attraverso procura, conferitagli dallo stesso Consiglio di Amministrazione, la direzione della Società e la responsabilità della gestione, anche amministrativa e operativa, dell'intero Programma di Ricerca secondo quanto previsto dall'Avviso richiamato, dall'Atto d'Obbligo e dalle decisioni prese dal Consiglio di Amministrazione. 25.4 Il Direttore Generale, nei limiti della procura conferitigli può nominare a sua volta Procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. 25.5 La mancanza della preventiva autorizzazione	23.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci. 23.1 Tuttavia, sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci per il compimento dei seguenti atti: • cessione dei beni immateriali della società quali, a titolo esemplificativo brevetti, opere di ingegno etc. o particolari e rilevanti accordi sulla proprietà intellettuale; • ogni operazione immobiliare; • la compravendita di aziende o rami di azienda, costituzione di società di ogni tipo, di consorzi e di enti collettivi di ogni genere o qualsiasi altra acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze. 23.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singole operazioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega stessa. 23.4 Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo la normativa vigente è preposto all'esecuzione delle disposizioni generali impartite dall'organo amministrativo ed è responsabile della gestione operativa della Società e dell'organizzazione aziendale; il Direttore Generale ha rappresentanza della Società con riferimento ai propri poteri. 23.5 Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli può nominare a sua volta Procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. 23.6 La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci, ogni qualvolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione,

BOZZA

dei soci, ogni qualvolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell'organo amministrativo a sensi dell'art. 2476 c.c. e costituisce giusta causa di revoca. 25.6. L'Organo Amministrativo, per lo svolgimento di attività di ricerca, industrializzazione e/o attività di servizi che non è in grado di effettuare autonomamente, procede secondo la normativa vigente, sentita, ove occorra, l'Assemblea.	comporta la responsabilità dell'organo amministrativo a sensi dell'art. 2476 c.c. e costituisce giusta causa di revoca.
ART. 26 - DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI ~~26.1~~ Le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate con deliberazione collegiale a norma del comma 6 seguente. 26.2 A tal fine il consiglio di amministrazione, viene convocato dal Presidente, o in mancanza dal Vice Presidente se nominato, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con PEC, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza a mezzo PEC da spedirsi almeno 24 ore prima della riunione, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. 26.3 Si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione. 26.4 È possibile prendere parte alle riunioni del consiglio di amministrazione in collegamento con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;	**ART. 24 - DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI** 24.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate con deliberazione collegiale. 24.2 A tal fine il consiglio di amministrazione, viene convocato dal Presidente, o in mancanza dal Vice Presidente se nominato, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con PEC, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza a mezzo PEC da spedirsi almeno 24 ore prima della riunione, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. 24.3 Si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione. 24.4 È possibile prendere parte alle riunioni del consiglio di amministrazione in collegamento con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

BOZZA

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 26.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. 26.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.	- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 24.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in subordine, dalla persona designata a maggioranza dai presenti. 24.6 Il consiglio di amministrazione si costituisce validamente, in forma collegiale con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e decide a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.
ART. 27 - DIRETTORE SCIENTIFICO 27.1 Il Direttore Scientifico, che dura in carica tre anni e può essere rinnovato, è il responsabile della supervisione del complesso delle attività scientifiche condotte nell'ambito del "Progetto Mnesys". Il Direttore Scientifico coordina i rapporti tra il Comitato Scientifico e il Consiglio di Amministrazione o altri organi consultivi di	**ART. 25 - DIRETTORE SCIENTIFICO** 25.1 Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile; egli è il responsabile del coordinamento delle attività scientifiche della Società Il Direttore Scientifico: - coordina i rapporti tra il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico o altri organi consultivi di carattere scientifico.

BOZZA

carattere scientifico. A tal fine compete allo stesso informare il Consiglio di Amministrazione in merito alle attività svolte dal Comitato Scientifico rilasciando proprio parere qualora l'informativa riguardi piani e dei progetti di ricerca e, più in generale, delle decisioni in merito agli indirizzi delle attività di ricerca scientifica e fondamentale e allo sviluppo sperimentale o precompetitivo. 27.2 Il Direttore Scientifico coincide, in fase di primo mandato, con il Soggetto individuato all'interno del Programma di Ricerca approvato dal MUR, previa ratifica da parte dell'Assemblea. 27.3 Qualora il Direttore Scientifico debba essere sostituito in corso di mandato o di nuova nomina, lo stesso è designato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Scientifico. .	- informa il Consiglio di Amministrazione in merito alle attività svolte dal Comitato Scientifico, - fornisce motivato parere al Consiglio di amministrazione in merito ai piani e progetti di ricerca e, più in generale, in merito alle decisioni sugli indirizzi delle attività di ricerca scientifica e fondamentale nonché circa lo sviluppo sperimentale o precompetitivo.
ART. 28 - COMITATO SCIENTIFICO 28.1 Il Comitato Scientifico ha il compito di guidare, supervisionare e monitorare le attività di ricerca, favorendo la collaborazione con i Partner di progetto. È composto da 15 soggetti, un coordinatore e due rappresentanti per ciascun spoke di cui uno è un giovane ricercatore, nominati dall'Assemblea tra esperti nazionali o internazionali. Al fine della nomina è: - facoltà di ciascun Socio presentare i nominativi di candidati per la carica di coordinatore del Comitato Scientifico, da sottoporre a deliberazione dell'Assemblea; - onere di ciascuno Spoke condividere con i Soggetti Affiliati i nominativi dei candidati, in rappresentanza dello Spoke stesso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Comitato Scientifico dura in carica 3 anni e i componenti, incluso il coordinatore, possono essere riconfermati. Al Comitato Scientifico partecipa il Direttore	**ART. 26 - COMITATO SCIENTIFICO** 26.1 Il Comitato Scientifico ha il compito di guidare, supervisionare e monitorare le attività di ricerca della Società, favorendo la collaborazione tra i Soci. E' composto da un numero di membri pari a quello dei Soci. A tal fine, ogni socio ha diritto a designare un esperto nazionale o internazionale quale proprio membro del comitato scientifico. 26.2 Il Comitato Scientifico viene nominato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle designazioni di ciascun socio e dura in carica 3 (tre) anni; i componenti possono essere riconfermati 26.3 Al Comitato Scientifico partecipa il Direttore Scientifico 26.4 In caso di dimissioni o revoca di un componente, il socio provvederà alla designazione del suo sostituto. Il membro così nominato rimarrà in carica sino alla scadenza del periodo triennale . 26.5 Il Comitato Scientifico: - predispone il programma di ricerca e sviluppo della Società, coerentemente allo scopo sociale - predispone un resoconto sulle attività di ricerca e sviluppo svolte annualmente o

BOZZA

Scientifico. In caso di dimissioni o revoca del coordinatore o di un rappresentante dello Spoke, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione mediante: ▪ cooptazione garantendo la rappresentanza di ciascuno Spoke secondo quanto indicato al comma precedente. Il cooptato sarà confermato alla prima Assemblea successiva alla cooptazione e resterà in carica per la restante parte del mandato consiliare in corso; ▪ convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci per provvedere, ove la cooptazione risulti non applicabile, alla sua sostituzione. Il coordinatore o il rappresentante revocato o dimissionario resta in carica fino alla nomina del sostituto 28.2 Il Comitato Scientifico ha i seguenti compiti istituzionali: - - predisporre il programma di ricerca e sviluppo della società coerentemente allo scopo sociale; - - predisporre un resoconto sulle attività di ricerca e sviluppo svolte annualmente o con cadenza periodica; - - valutare l'andamento delle ricerche finanziate e non in relazione alla programmazione e pianificazione predisposte; - - decidere in merito ai piani, ai progetti di ricerca nonché esprimere decisioni sulle valutazioni scientifiche 28.3 Possono farne parte sia i soci o loro rappresentanti e sia esperti scientifici con affermata esperienza nel settore di appartenenza. 28.4 Il presidente è nominato tra i professori o ricercatori universitari o esperti in campo scientifico e coincide con il coordinatore..	con cadenza periodica - valuta l'andamento delle ricerche in relazione alla programmazione e pianificazione predisposte - decide in merito ai piani, ai progetti di ricerca ed esprimere decisioni sulle valutazioni scientifiche. 26.7 Il Comitato Scientifico può costituire uno *Steering Commitee*, quale organo ristretto di coordinamento tecnico-operativo, composto da 5 a 7 membri. 26.8 Dello *Steering Commitee*, se costituito, fanno parte i responsabili scientifici dei due Centri di Coordinamento; i rimanenti membri sono scelti tra i componenti del Comitato Scientifico stesso. Lo Steering Committee è presieduto dal Direttore Scientifico e svolge funzioni di raccordo tra la Direzione Generale ed il Comitato Scientifico.; supporta la gestione ordinaria delle attività scientifiche della Società e ne monitora l'avanzamento
ART. 29 – COMITATI E STAKEHOLDER	

BOZZA

BOARD 29.1 E' facoltà del Consiglio di Amministrazione, in presenza di proposta in tal senso da parte del Direttore Scientifico, nominare i seguenti comitati aventi funzione consultiva non vincolante: - **Technology Transfer Committe**, sostiene il partenariato nell'attuazione del programma di sviluppo dell'imprenditorialità, facilitando l'incontro tra i ricercatori MNESYS e i partner industriali, fornisce supporto nell'identificazione, valutazione e protezione delle tecnologie nonché nella gestione dei diritti di proprietà intellettuale e promuove le interazioni con incubatori e acceleratori d'impresa. Il Comitato è composto dagli spoke leaders e da esperti in materia di trasferimento tecnologico e tutela e valorizzazione della proprietà industriale e intellettuale. - **Educational and Communication Committe**, sostiene il partenariato nella divulgazione e trasferibilità dei risultati scientifici e nelle iniziative educative e comunicazione per la promozione della salute del cervello e per la prevenzione delle malattie, nonché per sostenere le politiche di educazione sanitaria. Al Comitato partecipano i referenti dei 7 spoke previsti nel progetto Mnesys. - **Patient Advocacy Committe** è composto da rappresentanti delle associazioni nazionali di pazienti con malattie neurologiche e psichiatriche. Il Comitato assicura che essi siano coinvolti nella valutazione dei risultati della ricerca, attraverso un'interazione efficace con gli altri comitati e in particolare con il comitato scientifico, assicurando che ogni fase del programma includa la considerazione per la comunità dei pazienti, con particolare attenzione alle minoranze, alle popolazioni sottoservite e sottorappresentate. - **International Scientific Advisory Board**, organo consultivo esterno costituito con la funzione di monitorare le attività scientifiche condotte da Mnesys, suggerire la revisione di	**ART. 27. COMITATI E STAKEHOLDER BOARD** 27.1 È facoltà del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Scientifico, nominare comitati con funzione consultiva non vincolante. 27.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà approvare l'istituzione di uno Stakeholder Board, organo consultivo esterno, composto da membri esterni ovvero stakeholder e partner di riferimento – quali imprese, fondazioni, pubbliche amministrazioni e associazioni rappresentative – al fine di garantire un costante allineamento tra le attività della Società e le esigenze del contesto scientifico, industriale e sociale nonché rafforzare la credibilità istituzionale.

BOZZA

obiettivi intermedi e proporre eventuali azioni correttive su possibili criticità. Il Comitato potrà inoltre suggerire le migliori strategie di posizionamento dei prodotti della ricerca in ambito nazionale e internazionale e potrà contribuire a definire la visione di medio-lungo termine dei risultati di Mnesys, con particolare riferimento al loro impatto sociale ed economico. Il Comitato è composto da esperti internazionali nel campo delle neuroscienze.	
ART. 30 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI 30.1 La nomina e il funzionamento dell'organo di controllo e revisione legale dei conti sono disciplinati da quanto previsto dall'art. 2477 c.c. e successive modifiche. 30.2 La nomina avviene con decisione dei Soci che potranno scegliere tra organo monocratico o Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Il suddetto numero dei componenti effettivi del Collegio Sindacale potrà essere aumentato sino a 5, oltre ai 2 membri supplenti, laddove disposto dalla normativa tempo per tempo vigente specificatamente applicabile alla Società. I componenti dell'organo di controllo: a) devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico; b) devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; c) e non possono essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti; d) devono comunicare all'Assemblea, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, a norma dell'art.	**ART. 28 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI** 28.1 La nomina e il funzionamento dell'organo di controllo e revisione legale dei conti sono disciplinati da quanto previsto dall'art. 2477 c.c. e successive modifiche. 28.2 La nomina avviene con decisione dei Soci che potranno scegliere tra organo monocratico o Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. 28.3 Il suddetto numero dei componenti effettivi del Collegio Sindacale potrà essere aumentato sino a 5, oltre ai 2 membri supplenti, laddove disposto dalla normativa tempo per tempo vigente specificatamente applicabile alla Società. 28.4 I componenti dell'organo di controllo: - devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico; - devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; - non possono essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti; - devono comunicare all'Assemblea, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, gli incarichi di amministrazione e di

BOZZA

2400 c.c. Nel caso in cui l'Assemblea scelga di nominare un Collegio sindacale quale organo di controllo, deve essere garantita la parità di genere. I Componenti dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il mandato dell'Organo di controllo termina alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione al bilancio di relativo al terzo esercizio della carica. 30.3 L'organo di controllo esercita, se obbligatoria per legge, la revisione legale dei conti e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. 30.4 Tuttavia, con deliberazione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma del decreto legislativo n. 39/2010. 30.5 La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.	controllo da essi ricoperti presso altre società, a norma dell'art. 2400 c.c. 28.5 Nel caso in cui l'Assemblea scelga di nominare un Collegio sindacale quale organo di controllo, deve essere garantita la parità di genere. 28.6 I Componenti dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. 28.7 Il mandato dell'Organo di controllo termina alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione al bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 28.8 L'organo di controllo esercita, se obbligatoria per legge, la revisione legale dei conti e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. 28.9 Tuttavia, con deliberazione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma del decreto legislativo n. 39/2010. 29.10 La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.
ART. 31 - BILANCIO D'ESERCIZIO 31.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 31.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.	INVARIATO

BOZZA

31.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 15, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste di legge. 31.4 Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno devoluti ai fondi di riserva ordinaria per una percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge e il restante destinato allo sviluppo della società. I soci non hanno diritto a percepire utili o avanzi di esercizio. .	
ART. 32 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 32.1 La società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. 32.2 Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, come da art. 17, con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto. 32.3 Al verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce: - il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; - la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - i poteri dei liquidatori. 32.4 La società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della	INVARIATO

BOZZA

causa di scioglimento. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. 32.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione .	
ART. 33 - FORO COMPETENTE 33.1 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti, sarà competente il Foro di Genova	INVARIATO
ART. 34 - RINVIO 34.1 Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia. .	INVARIATO

BOZZA

MNESYS — Società Consortile a responsabilità limitata

PROCEDURA DI AMMISSIONE DI NUOVO SOCIO

Documento operativo redatto sulla base dell'ART. 5 e dell'ART. 6 dello Statuto vigente (con richiami agli ART. 16-19 in materia assembleare)

Premessa: alla data del CDA sono presenti agli atti le richieste sottoscritte dai legali rappresentanti sulla scorta del modulo inviato dalla società, dei seguenti enti: Policlinico Gemelli e Università di Cagliari

IL CDA approva la procedura in allegato redata sulla scorta di quanto prevede il novo statuto, pertanto, dopo l'approvazione delle modifiche allo Statuto si propone che l'assemblea dei soci si pronunci in merito all'ammissione di detti soci.

Il versamento delle quote di partecipazione dovrà essere compiuto in coerenza con l'eventuale esercizio del diritto di recesso dei soci, nei termini previsti dallo statuto vigente, in relazione alla conclusione del programma di ricerca PNRR.

L'assemblea sarà inoltre chiamata ad assumere determinazioni in merito all'eventuale aumento di capitale, scindibile, onde consentire l'ingresso degli ulteriori soggetti che hanno manifestato l'intenzione di aderire, anche se ad oggi, ancora in via informale.

L'ammissione dei nuovi soci indicati consente di procedere alla formalizzazione ed alla sottoscrizione delle quote di partecipazione.

Dette quote potranno essere versate e sulla scorta della procedura indicata in allegato il CDA

1. Quadro statutario di riferimento

Lo Statuto della Società disciplina l'ammissione di nuovi Soci principalmente all'ART. 6 (Soci), da leggersi in combinato disposto con l'ART. 5 (Capitale Sociale) per quanto attiene alle modalità di ingresso, e con gli ART. 16-19 per quanto attiene al funzionamento dell'Assemblea chiamata a deliberare sull'ammissione.

Possono assumere la qualità di Socio soggetti pubblici o privati, con le modalità previste dal presente Statuto (ART. 6.1). La procedura di seguito descritta traduce in fasi operative sequenziali quanto previsto dalle disposizioni statutarie.

2. Fasi della procedura

1 Presentazione della domanda di ammissione

Il soggetto (pubblico o privato) che intende assumere la qualità di Socio deve presentare apposita domanda all'Organo Amministrativo della Società (ART. 6.2).

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e deve contenere, ove necessario, la seguente documentazione (ART. 6.3):

- Delibera dell'organo competente del soggetto richiedente che autorizza la presentazione della domanda di ammissione
- Atto costitutivo e statuto vigente del soggetto richiedente
- Indicazione del/dei soggetti che assumeranno il ruolo di referente/i scientifico/i in relazione alle attività della Società

- Dichiarazione di essere a conoscenza delle disposizioni statutarie e delle delibere già adottate dagli organi sociali, con impegno ad accettarle integralmente

2 Verifica di completezza della domanda

L'Organo Amministrativo accerta la completezza formale e documentale della domanda ricevuta (ART. 6.4). In questa fase l'Organo Amministrativo non entra nel merito dell'opportunità dell'ingresso del nuovo Socio, ma verifica unicamente che la domanda sia corredata di tutti gli elementi richiesti dall'ART. 6.3.

In caso di domanda incompleta, è opportuno che l'Organo Amministrativo richieda per iscritto al soggetto richiedente l'integrazione della documentazione mancante prima di procedere alla fase successiva.

3 Convocazione dell'Assemblea

Verificata la completezza della domanda, l'Organo Amministrativo convoca l'Assemblea dei Soci, inserendo l'ammissione del nuovo Socio all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante lettera raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve indicare giorno, luogo, ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno (ART. 16).

4 Delibera assembleare

Sull'ingresso del nuovo Socio delibera l'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, verificando che l'ingresso non risulti pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale e non sia in conflitto con gli interessi della Società. L'eventuale diniego deve essere motivato (ART. 6.5).

> **Nota statutaria:** la maggioranza richiesta per la delibera di ammissione è la “maggioranza del capitale sociale” e non la semplice “maggioranza dei presenti” prevista in via ordinaria dall'ART. 19. Si tratta pertanto di una maggioranza qualificata, calcolata sull'intero capitale sociale e non sulla sola quota rappresentata in assemblea.

Le deliberazioni assembleari devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea (ART. 18).

5 Modalità tecnica di ingresso del nuovo Socio

L'ingresso del nuovo Socio può avvenire secondo due modalità alternative, fermo restando quanto previsto dall'ART. 6 (ART. 6.5, secondo capoverso):

- Cessione, da parte di uno o più Soci esistenti, di parte o dell'intera propria quota, nei limiti della disciplina di riferimento (cfr. ART. 9 sul trasferimento delle quote)
- Aumento del capitale sociale, deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'ART. 5, con sottoscrizione della nuova quota da parte del soggetto ammesso

Qualora l'ingresso avvenga tramite aumento di capitale, il conferimento deve essere eseguito in denaro salvo diversa indicazione, e che eventuali obblighi di prestazione d'opera o servizi possono essere garantiti da polizza, fideiussione o cauzione in denaro versata alla Società, con delibera assunta a maggioranza assoluta in sede di Assemblea (ART. 5.2 e 5.3).

6 Formalizzazione e adempimenti conseguenti

A seguito della delibera assembleare di ammissione, si procede con i seguenti adempimenti:

- Redazione dell'eventuale atto notarile di cessione quota o di sottoscrizione dell'aumento di capitale, ove richiesto dalla legge
- Deposito della delibera e/o dell'atto presso il Registro delle Imprese competente, nei termini di legge
- Aggiornamento del libro soci e degli altri libri sociali obbligatori
- Comunicazione formale al nuovo Socio dell'avvenuta ammissione e trasmissione dello Statuto e delle delibere vigenti
- Raccolta del domicilio, dell'indirizzo PEC o del recapito che il nuovo Socio intende comunicare ai fini delle future convocazioni assembleari (ART. 16)

La presente procedura ha natura ricognitiva e riepilogativa di quanto previsto dallo Statuto vigente della Società; essa non introduce obblighi ulteriori rispetto a quelli statutari, mira a fornire uno strumento operativo per l'Organo Amministrativo e per i soggetti richiedenti. Per gli aspetti non espressamente disciplinati si rinvia integralmente allo Statuto e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata e di consorzi (ART. 32 dello Statuto).

MNESYS S.c.a.r.l.
Largo Paolo Daneo 3 - 16132 Genova
Numero REA GE - 514716
Codice fiscale e P. IVA 02839940992
mnesys@pro-pec.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI MNESYS s.c.a.r.l.

Dati dell'interessato
Ragione Sociale: __Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Codice Fiscale/Partita IVA: ___13109681000_____
Indirizzo: sede legale Largo F. Vito 1, 00168 Roma – sede operativa Largo A. Gemelli 8, 00168 Roma
Telefono: ___06030158195_____ Email: _grant.office@policlinicogemelli.it__
PEC grantoffice.gemelli@pec.it

Il sottoscritto, Direttore Scientifico e Procuratore Speciale p.t. di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS - in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.6.2025 - , con la presente, manifesta l'interesse affinché l'ente così rappresentato possa acquisire - nelle forme e con le modalità che verranno congiuntamente individuate - una partecipazione al capitale sociale della Società Consortile a Responsabilità Limitata **Mnesys** pari ad € 6.000= accettandone lo statuto (che dichiara di conoscere), con il posizionamento scientifico di NODO e con i seguenti responsabili scientifici:

Prof. Paolo Calabresi, U.O.C. di Neurologia, Dipartimento di Neuroscienze, Organi di Senso e Torace, paolo.calabresi@policlinicogemelli.it

Prof.ssa Anna Rita Bentivoglio, U.O.C. di Neurologia, Dipartimento di Neuroscienze, Organi di Senso e Torace, annarita.bentivoglio@policlinicogemelli.it

Prof. Claudio Grassi, U.O.C. di Neurologia, Dipartimento di Neuroscienze, Organi di Senso e Torace, claudio.grassi@policlinicogemelli.it

Dichiara di essere al corrente che tale partecipazione nella Società richiederà il versamento di un contributo al fondo consortile per ciascun esercizio di attività della Società, secondo le determinazioni che al riguardo assumerà l'assemblea ed in relazione al momento in cui si perfezionerà la suddetta acquisizione, comunque indicativamente pari, su base annua, al valore della quota di capitale che sarà posseduta.

Dichiara inoltre di essere al corrente che l'operazione di partecipazione al capitale della Società Mnensys potrà essere definita a seguito dell'effettivo consenso dei Soci e/o dell'assemblea dei Soci alle operazioni che verranno proposte per consentire l'ingresso di nuovi potenziali Soci nel capitale della Società.

Data e Firma
Luogo e data:

Firma: _____

(Prof. Antonio Gasbarrini - Direttore Scientifico)

ANTONIO
GASBARRINI
25.06.2026
07:53:52
GMT+02:00

MNESYS S.c.a.r.l.
Largo Paolo Daneo 3 - 16132 Genova
Numero REA GE - 514716
Codice fiscale e P. IVA 02839940992
mnesys@pro-pec.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI MNESYS s.c.a.r.l.

Dati dell'interessato (legale rappresentante)
Nome e Cognome/Ragione Sociale: Francesco Mola / Università degli Studi di Cagliari

Codice Fiscale/Partita IVA: 80019600925 / 00443370929
Indirizzo: Via Università, 40 – 09124 Cagliari
Telefono: 070 659670 Email: rettore@unica.it PEC protocollo@pec.unica.it

Il sottoscritto, legale rappresentante p.t. di Università degli Studi di Cagliari - in forza di D.M. di nomina n. 153 del 12/02/2021 e delibera del Consiglio di Amministrazione n. Del. n. 100/26C del 28/05/2026, con la presente, manifesta l'interesse affinché l'ente così rappresentato possa acquisire - nelle forme e con le modalità che verranno congiuntamente individuate - una partecipazione al capitale sociale della Società Consortile a Responsabilità Limitata **Mnesys** pari ad € 6.000= accettandone lo statuto (che dichiara di conoscere), con il posizionamento scientifico di NODO e con i seguenti responsabili scientifici:

Prof.ssa Annarosa Carta - Dipartimento di Scienze biomediche

Prof. Manolo Carta - Dipartimento di Scienze biomediche

Prof. Mirko Manchia - Dipartimento di Scienze mediche e sanità pubblica

Dichiara di essere al corrente che tale partecipazione nella Società richiederà il versamento di un contributo al fondo consortile per ciascun esercizio di attività della Società, secondo le determinazioni che al riguardo assumerà l'assemblea ed in relazione al momento in cui si perfezionerà la suddetta acquisizione, comunque indicativamente pari, su base annua, al valore della quota di capitale che sarà posseduta.

Dichiara inoltre di essere al corrente che l'operazione di partecipazione al capitale della Società Mnensys potrà essere definita a seguito dell'effettivo consenso dei Soci e/o dell'assemblea dei Soci alle operazioni che verranno proposte per consentire l'ingresso di nuovi potenziali Soci nel capitale della Società.

Data e Firma
Cagliari, data della firma digitale

Firma:

Firmato digitalmente da Francesco Mola
Data: 25.06.2026 13:38:06 CEST

(Prof. Francesco Mola, nella qualità di Rettore / Rappresentante legale dell'Univiversità degli Studi di Cagliari Sottoscritto con firma digitale)

Allegato 2

UNIVERSITÀ di VERONA

Prot.
Tit.

Verona,

All'attenzione della Rettrice

Prof.ssa Chiara Leardini

Oggetto: Assemblea dei Soci della Società Mnesys S.c.a.r.l. del 29 luglio 2026 – parere

Cara Rettrice,

Ti scrivo nella veste di Referente per Enti e partecipazioni di Ateneo in riferimento all'Assemblea dei Soci della Società Mnesys S.c.a.r.l. convocata per il prossimo 29 luglio 2026 per la discussione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Modifiche allo Statuto sociale (artt.1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30);
2) Aumento del capitale a pagamento, in denaro, in modo scindibile, ad efficacia immediata, da offrire in sottoscrizione ai soci o, subordinatamente alla rinuncia al diritto di sottoscrizione di questi ultimi, anche a terzi;
3) Contestuale espressione del gradimento all'ingresso degli eventuali nuovi soci, ai sensi dell'art.6 del vigente statuto;
4) Nomina del nuovo organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 consiglieri); determinazione dei compensi;
5) Nomina dell'organo di controllo (Collegio sindacale composto da n. 3 membri e n. 2 supplenti); determinazione degli emolumenti;
6) Varie ed eventuali.

Preso atto che la convocazione dell'Assemblea, e relativa documentazione, è stata trasmessa lo scorso 20 luglio, e considerata la rilevanza degli argomenti posti all'ordine del giorno, si rileva non solo l'oggettiva impossibilità materiale di sottoporre le questioni di cui sopra al Consiglio di Amministrazione di Ateneo – organo deputato ad esercitare i diritti di socio dell'Ateneo – ma, altresì, la necessità di approfondire alcune proposte di deliberazione, prima di assumere una posizione in merito.

Tutto ciò premesso, si ritiene che la Delegata stabile, Prof.ssa Gabriela Constantin, possa partecipare alla riunione dell'Assemblea prevista per il 29 luglio p.v., conformandosi a quanto previsto nel Decreto d'urgenza della Magnifica Rettrice.

Con i migliori saluti

Prof. Andrea Caprara